

COMMENTO

Con circolare n. 300/A/1/25782/11/84/1 del 24 luglio 2007, avente per oggetto "Ambasciata della Repubblica di Bielorussia. Applicazione dell'art.135, comma 3 C.d.S., il Serzio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, segnala l'erronea applicazione delle disposizioni dell'art. 135, comma 2 del Codice della Strada a carico dei conducenti muniti di patente di guida rilasciata in Bielorussia, per la mancata traduzione della lingua italiana.

La stessa circolare ricorda che la Bielorussia ha ratificato la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968, pertanto, la patente rilasciata dalle Autorità bielorusse risulta conforme al modello stabilito dalla citata Convenzione e non necessita di traduzione in lingua Italiana.

In effetti la Repubblica di Bielorussia firma la richiamata convenzione l' 08.11.1968, la ratifica in data 18.06.1974 ed entra in vigore il 21.05.1977, ma questo, di per se ed automaticamente, non rende conformi i documenti emessi.

La conformità o meno delle patenti nazionali di guida è fissata dall' art 41 e dall'allegato n.6 della convenzione, che descrivono le caratteristiche della patente nazionale di guida.

Come si evince chiaramente, dalla predetta norma, ratificata dal nostro ordinamento giuridico con legge n. 308 del 5 luglio 1995, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, la patente nazionale di guida attualmente emessa dalla Repubblica di Bielorussia, dal 2003, e riportata nella circolare, ma anche le altre precedenti, tuttora valide, **non sono conformi** al modello fissato dalla:

- ✓ convenzione Internazionali stipulata a Vienna l'8 novembre 1968.
- ✓ accordo europeo completante la convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, emendamento 1°, fatto a Ginevra l'1 maggio 1971.
- ✓ convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, emendamento entrato in vigore il 03 settembre 1993.
- ✓ accordo europeo completante la convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, emendamento 2°, fatto a Ginevra l'1 maggio 1971, emendamento entrato in vigore il 27 gennaio 2001.
- ✓ convenzioni Internazionali stipulate a Vienna l'8 novembre 1968 emendamenti alla Convenzione adottati dal Gruppo di lavoro per la sicurezza e la circolazione stradale il 28 settembre 2004

In particolare per quanto riguarda la conformazione del documento nella parte relativa alle indicazioni che dovranno comparire sul documento le quali devono essere precedute o seguite da numeri, così come previsto:

dalla Convenzione versione originale:

1. cognome,
2. nome,
3. Data e luogo di nascita,
4. Domicilio,
5. Autorità che rilascia la patente,
6. Data e luogo di rilascio,
7. Data di scadenza della validità della patente e Numero della patente,

dagli emendamenti entrati in vigore nel 2003

COMMENTO

1. Il cognome
2. I nomi
3. La data e il luogo di nascita
4. Il domicilio
5. L'autorità che rilascia la patente
6. La data e il luogo di rilascio della patente
7. La data di scadenza della validità della patente
8. Il numero della patente
9. La firma e/o il timbro dell'autorità che ha rilasciato la patente
10. La firma del titolare
11. La o le categorie di veicoli e, eventualmente, le sottocategorie per le quali la patente è valida, con l'indicazione della data di rilascio della patente e delle scadenze della validità per ciascuna categoria.

dagli emendamenti entrati in vigore nel 2006

1. Cognome;
2. Nome, altri nomi;
3. Data e luogo di nascita (Il luogo di nascita può essere sostituito da altre indicazioni definite dalla legislazione nazionale);
- 4a) Data di rilascio;
- 4b) Data di scadenza;
- 4c) Nome o timbro dell'autorità che ha rilasciato la patente;
5. Numero della patente;
6. Fotografia del titolare;
7. Firma del titolare;
9. Categorie (sottocategorie) di veicoli per le quali la patente è valida;
12. Informazioni aggiuntive o limitazioni per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli sotto forma di codice.

Per tanto, contrariamente a quanto riportato nella predetta circolare, le patenti di guida attualmente un uso in Bielorussia **devono** essere accompagnati da traduzione o patente internazionale.